



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente lo schema tipo di convenzione che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulano con le aziende autorizzate, ai sensi del comma 4, dell'articolo 15 della predetta legge, per la lavorazione del plasma. PNRR**

Rep. Atti n. 259 /CSR del 14 dicembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 dicembre 2022:

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” ed in particolare l'articolo 15, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che dispone che per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota del 30 novembre 2022, acquisita al protocollo DARA con il n. 19941 del 1° dicembre 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini dell'intesa in Conferenza Stato Regioni, lo schema di decreto del Ministro della salute concernente lo schema tipo di convenzione che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulano con le aziende autorizzate, ai sensi del comma 4, dell'articolo 15 della predetta legge, per la lavorazione del plasma;

VISTA la nota del 5 dicembre 2022, protocollo DARA n. 20168, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha provveduto alla diramazione dello schema di decreto in oggetto, fissando contestualmente una riunione tecnica il 7 dicembre 2022;

VISTA la richiesta di rinvio della riunione, avanzata dalla Commissione Salute delle Regioni, per approfondimenti, comunicata in data 5 dicembre 2022 e acquisita al protocollo DAR n. 20282 il 6 dicembre 2022;

VISTA la nota del 6 dicembre 2022, protocollo DAR n. 20173, con cui è stata riconvocata una riunione tecnica tenutasi il successivo 9 dicembre 2022;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che in sede della predetta riunione tecnica sono state esaminate le osservazioni espresse dal Coordinamento tecnico delle Regioni e che il Ministero della salute le ha ritenute accoglibili;

CONSIDERATO che in data 9 dicembre 2022 è stato trasmesso dal Ministero della salute lo schema di decreto modificato, che tiene conto delle richieste delle Regioni espresse in sede di riunione tecnica, e che detta documentazione è stata diramata il 12 dicembre 2022, con nota prot. DARA n. 20640;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni e Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente lo schema tipo di convenzione che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulano con le aziende autorizzate, ai sensi del comma 4, dell'articolo 15 della predetta legge, per la lavorazione del plasma.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli